

CONTRATTO DI CONVENZIONE

L'anno _____ addì _____ del mese di _____

Ai sensi della legge regionale 19 giugno 2018, n. 05 art 19 “Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria”

il Comune di Costigliole Saluzzo con sede in Costigliole Saluzzo, Via Vittorio Veneto n. 59

qui rappresentato da _____,

autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione

e

l'Associazione ONLUS - Centro di recupero animali selvatici (C.R.A.S.), con sede in Bernezzo, via Alpi 25 (CN), qui rappresentata dal Sig. Luciano Remigio, nella sua funzione di responsabile,

premessi che

il suddetto Centro è stato autorizzato con determina n. 395 del 18.05.2001 dal Responsabile del Settore tutela flora e fauna, della Provinciale di Cuneo, ai sensi della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5. “Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria”.

la legislazione vigente prevede che, nel caso di fauna selvatica rinvenuta viva i comuni, gli ATC, i CA, le province e la Città metropolitana di Torino provvedono a destinare, previa stipula di apposita convenzione, l'esemplare ad un CRAS, se l'animale rinvenuto appartiene a specie protetta è obbligatorio segnalarne il ritrovamento alla Regione Piemonte, tali Enti sono tenuti a consegnarla ad un centro di recupero. o se l'esemplare è morto, ad una destinazione di pubblica utilità.

si conviene e stipula quanto segue.

1) Il “Centro di recupero animali selvatici di Cuneo” — associazione ambientale ONLUS – in persona del responsabile Sig. Luciano Remigio, si impegna a fornire il servizio di cura, mantenimento, eventuale re-immissione in libertà e smaltimento della carcassa in caso di morte presso il CRAS, nella piena conformità alle disposizioni legislative vigenti e di concerto con gli enti e/o autorità preposte alla vigilanza, di eventuali selvatici feriti o in difficoltà rinvenuti nel territorio comunale;

2) nessun rimborso, oltre il corrispettivo di seguito indicato al punto 3, sarà dovuto al Centro di recupero da parte del Comune per le suddette mansioni, fatto salvo il corrispettivo per interventi importanti di chirurgia che dovranno essere posti in essere solo per comprovata necessità e previo accordo tra le parti contraenti.

Qualora il Comune non potesse effettuare la consegna dell'animale al Centro, potrà fare richiesta di intervento di un operatore del CRAS, il quale provvederà al recupero nel luogo indicato se presidiato e verranno conteggiate a parte le pure spese chilometriche di euro 0.50 al Km.

3)A fronte di tali incombenze il Comune si obbliga a versare al Centro di recupero la complessiva somma annua di 250,00 (DuecentoCinquanta) Euro rispettivamente entro il 30 settembre dell'anno di convenzionato, questo indipendentemente dal numero di selvatici che saranno ricoverati per conto del Comune presso il “Centro di recupero.

4)La durata della presente Convenzione è stabilita in anni 1 (uno).

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune
Il Responsabile del servizio

Per il Centro recupero animali selvatici (CRAS)
Il Responsabile
Luciano Remigio